



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
"ENRICO MEDI"

VIA BUONGIOVANNI N.84, 80046 – SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
natf14000x@pec.istruzione.it - natf14000x@istruzione.it
Tel 081.7713823 - 081.5747857
CM:NATF14000X - www.itimedi.edu.it



Indirizzi e Corsi Serali: Chimica, Materiali e biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Grafica e Comunicazione

Ambito Territoriale NA-20
Codice Fiscale 80019760638

Revisione A.S. 2024/25

ITI "E. MEDI" - S. Giorgio a Cremano (NA)
Prot. 0013487 del 14/10/2024
V (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO SEZIONE - Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO".

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto dell'ITI "E. Medi" di San Giorgio a Cremano e viene redatto a norma dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 e successive modificazioni.

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"

PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno ampiamente diffuso tra i giovani e si concretizza in atti di aggressione che avvengono spesso in assenza di testimoni adulti. Il bullismo oggi non si realizza solo "in presenza" ma anche sui social network e comunque in ambiente virtuale, determinando così quello che viene definito "cyberbullismo".

Entrambi i fenomeni sono definiti dalla L. 29 maggio 2017, n.71. In particolare, per bullismo si intendono "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Per cyberbullismo, ai sensi della predetta legge, si intende: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, accompagnate quasi sempre dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle leggi in vigore. La scuola deve farsi carico della prevenzione e della lotta al bullismo e al cyberbullismo anche perché il fenomeno ha inizio proprio tra i banchi, per poi continuare anche al di fuori dell'ambiente scolastico.

Pertanto, visti

- gli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana;
- la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- la direttiva MIUR n. 1455/2006, il D.P.R. 249/1998, come modif. dal D.P.R. 235/2007, recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

- le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e successivo aggiornamento del 2021;
- gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 612 ter, 635 del Codice penale;
- gli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice civile;
- la L. 29 maggio 2017, n.71, in materia di bullismo e cyberbullismo, e la L. 17 maggio 2024, n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

Viene così integrato il Regolamento d’Istituto

Art. 1

Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di un pari o gruppo di pari. Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 2

Il cyberbullismo è un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. È un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in ambienti digitali diversi.

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3

Gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Art.4

Le condotte di bullismo e cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e/o in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola.

Art.5

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

Art.6

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente.

Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 7

I genitori

- devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo; devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- devono vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- devono conoscere i regolamenti d’Istituto;

- devono conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 8

L'ITI "E. Medi" è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;

Il Dirigente Scolastico

- individua un referente del bullismo e del cyberbullismo e il relativo gruppo di lavoro;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 9

Il referente del bullismo e cyberbullismo coordina il gruppo di lavoro per la promozione della conoscenza e della consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo.

Il gruppo di lavoro propone:

- progetti di Istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale, anche con la partecipazione di enti esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia;
- attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- convegni, seminari, corsi, attività anche per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet "Safer Internet Day."

Art.10

Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Art. 11

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Cyberbullismo**:

- Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un ambiente digitale pubblico.
- Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art.12

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come **infrazione grave**, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Gli episodi di cyberbullismo saranno sanzionati con "Richiamo verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di

recidiva sospensione minima di 10 giorni” in ottemperanza all’art. 15 del Regolamento d’Istituto - Tabella Sanzioni - “Atti di bullismo e di cyberbullismo”.

Fanno parte del presente Regolamento:

- procedura da seguire in base alla L. 29 maggio 2017, n. 71
- L. 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”

Il Dirigente Scolastico
DR Salvador Tufano
Firma autografa omessa ai sensi della
legge 39/93

Il presente documento pubblicato sull’Albo pretorio dell’istituto è da ritenersi notificato ai destinatari ad ogni effetto di legge.

PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI EPISODI DI CYBERBULLISMO
(L. 29 maggio 2017, n. 71)

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**

DOCENTE	DIRIGENTE SCOLASTICO	GENITORI	GESTORE DEL SITO INTERNET O DEL SOCIAL MEDIA/TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Informa il Dirigente scolastico	Ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. n. 71/2017, il Dirigente scolastico - venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo - informa i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, attivando al contempo adeguate azioni di carattere educativo, "salvo che il fatto costituisca reato" ; se il fatto costituisce reato, infatti, dovrà comportarsi conseguentemente. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti	Fanno istanza di oscuramento/rimozione/blocco dei contenuti al gestore del sito internet o del social media al titolare del trattamento dati	Rimuove i contenuti entro 48 ore

Se dopo le 48 ore, non è avvenuta la rimozione o il blocco richiesto o comunque, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media:

GENITORI	GARANTE	QUESTORE
Rivolgono analoghi richieste, mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali	Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta dispone il blocco o vieta il trattamento illecito	Per i minori autori di atti di bullismo o cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, scatta l'ammonizione: il Questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore. L'ammonizione ha valore fino al compimento dei 18 anni. L'istituto dell'ammonizione è utilizzabile fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 594*, 595*, 612* e 612ter* del Codice penale e all'art. 167, D.Lgs. 196/2003*

*594 – Ingiuria

*595 - Diffamazione

*612 – Minaccia

*612ter - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

*art. 167 D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy);

<http://www.consiglio.regione.campania.it/garanteinfanzia>

Legge del 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

Risorse (per allievi, genitori e docenti): www.generazioniconnesse.it. www.noisiamopari.it

Il Dirigente Scolastico
DR Salvador Tufano

Firma autografa omessa ai sensi della legge 39/93

Il presente documento pubblicato sull'Albo pretorio dell'istituto è da ritenersi notificato ai destinatari ad ogni effetto di legge

